Casa del Sole

Istituto di Riabilitazione Accreditato - S. Silvestro di Curtatone (MN)

REGOLAMENTO

BORSE DI STUDIO

Art. 1 – L'assegnazione della borsa di studio al candidato utilmente classificato nella graduatoria di selezione non determina in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la Casa del Sole, ovvero alcun impegno diretto all'instaurazione futura di un rapporto di lavoro. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.

Art. 2 – La borsa di studio ha la durata di 11 mesi o comunque, nel caso di assegnazione della borsa durante l'anno scolastico, di 225 giorni complessivi, non è rinnovabile e decorre dalla sottoscrizione del presente regolamento. Viene ritirata nel caso di comportamento lesivo della dignità e della salute della persona disabile, e di non osservanza del segreto d'ufficio.

Art. 3 – L'assegnatario della borsa di studio deve svolgere i compiti affidatigli dal responsabile del servizio secondo buona fede, assicurandone il puntuale adempimento. Egli deve rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro e mantenere il riserbo su informazioni e conoscenze riservate, acquisite durante il servizio.

Art. 4 – Le funzioni di tutore del borsista sono assunte dal Coordinatore Pedagogico presso l'Istituto di Riabilitazione "Casa del Sole". Il tutore segue il progredire del percorso formativo e dell'attività di formazione del borsista.

Art. 5 – Durante l'intero periodo della borsa di studio l'assegnatario non può beneficiare di altre borse di studio, assegni o sovvenzioni di natura analoga.

Art. 6 – L'attività di formazione si svolge presso le strutture della Casa del Sole, con orario settimanale di 35 ore, distribuito su 5 giorni settimanali (da lunedì a venerdì).

Art. 7 – Le eventuali assenze giustificate devono essere tempestivamente comunicate al responsabile del servizio. In caso di dimissioni dalla borsa di studio prima della scadenza prevista, vengono detratti tutti i giorni complessivi di assenza registrati nel periodo.

Art. 8 – Il compenso corrisposto agli assegnatari della borsa di studio è di Euro 7.000,00 lordi, assegnati in 10 rate mensili di Euro 620,00 lordi. L'undicesima e ultima rata ammonta a 800,00 euro in presenza delle seguenti condizioni:

- assenze nel periodo della borsa di studio non superiori ai 18 giorni complessivi, anche come somma di frazioni orarie di assenze inferiori alla giornata. Al superamento dei 18 giorni di assenza si procede alla riduzione della rata mensile in proporzione ai giorni di assenza,
- svolgimento e completamento dell'intero periodo di borsa di studio,
- stesura e consegna della relazione di cui all'art. 12.

In assenza di tali condizioni l'ultima rata rimane di Euro 620,00 lordi. Non è prevista nessun'altra indennità, a qualsiasi titolo, a carattere aggiuntivo.

Art. 9 – È garantita per l'intera durata della borsa di studio la copertura assicurativa per la responsabilità civile e quella INAIL per gli infortuni che si verificassero durante il servizio.

Art. 10 – Al momento dell'accettazione l'assegnatario non deve avere in corso impedimenti allo svolgimento della borsa di studio. Se nel corso dello svolgimento si verificassero impedimenti si osservano le seguenti regole:

a) maternità: tenuto conto della natura della borsa di studio, in analogia con le norme vigenti di tutela della maternità, la borsa di studio viene sospesa per la durata massima di cinque mesi a partire da due mesi prima del parto - art. 4 e art. 4-bis legge 1204/71 così come modificata ed integrata dalla legge 53/2000 - con presentazione di idonea documentazione sanitaria - ed il suo termine viene differito di cinque mesi: il periodo di sospensione non dà diritto all'assegno;
b) gravi e documentati motivi: la borsa di studio viene sospesa dietro presentazione di idonea documentazione ed il suo termine è differito della stessa durata del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione non dà diritto all'assegno.

Art. 11 – La sostituzione dell'assegnatario di borsa di studio decaduto si realizza seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 12 – Al termine del periodo di servizio previsto, è richiesta al beneficiario della borsa di studio la stesura di una relazione sull'attività di formazione svolta e verrà rilasciata una dichiarazione attestante l'attività effettuata.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole.

Curtatone, 11.05.2018

Il Segretario
(F.to Pedroni)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER 10 BORSE DI STUDIO – BANDO 2018

Al Presidente
della Associazione
Casa del Sole Onlus
Via V. Gementi, 52
46010 Curtatone (MN)

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ via _____

Codice fiscale _____

Telefono _____ cell. _____

Indirizzo e-mail _____

chiede

di partecipare al Concorso per 10 Borse di Studio, bandito dalla Associazione Casa del Sole Onlus in data 11 maggio 2018 per il periodo 3 settembre 2018 – 2 agosto 2019. A tale scopo dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (elencare e accludere copia)

_____

_____

Allega il proprio curriculum professionale e degli studi ed ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 196/2003 e autorizza

si ( ) no ( )

il trattamento dei dati personali al solo scopo della partecipazione al concorso e dei successivi adempimenti (in caso di mancato assenso non sarà possibile partecipare al concorso).
Dichiara la propria disponibilità a prestare l'attività richiesta per il periodo 3 settembre 2018 – 2 agosto 2019.

Distinti saluti.

Data, _____ Firma _____

N. B.: da consegnare entro le ore 14.00 di **venerdì 24 agosto 2018.**